

## REGOLAMENTO

### ARCA MEDIAZIONI S.R.L. UNIPERSONALE

#### **Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente regolamento sarà applicato ai mediatori, alle parti ed a tutti gli altri soggetti che, a qualsiasi titolo, prenderanno parte ad una mediazione trattata da “Arca Mediazioni S.R.L. Unipersonale” (d’ora in poi anche semplicemente “Organismo” o “Arca Mediazioni”) nonché ai suoi dipendenti e/o collaboratori.

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione avverrà in conformità a quanto dispone l'articolo 47, comma 6, del D.M. 150/2023.

#### **Art. 2 LUOGO DELLA MEDIAZIONE**

1. La mediazione potrà aver luogo:
  - a. presso la sede di “ARCA Mediazioni S.R.L. Unipersonale” accreditata presso il Ministero della Giustizia;
  - b. presso un luogo concordato tra le parti, il mediatore ed il responsabile dell’organismo;
  - c. presso le sedi di altri organismi di mediazione con cui Arca Mediazioni abbia concluso convenzioni anche per singole mediazioni ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. t) del D.M. 150/2023.

#### **Art. 3 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE**

##### **a) Avvio**

1. La mediazione può essere avviata mediante invio o deposito, telematico all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Organismo o cartaceo presso la sede dell’Organismo, dell’istanza di mediazione.
2. L’istanza di mediazione può essere redatta mediante l’utilizzo del modello che l’Organismo metterà a disposizione sul proprio sito o presso la sua sede, ovvero mediante istanza in carta libera sottoscritta dalla parte che allegnerà il proprio documento d’identità.
3. L’istanza deve contenere:
  - L’indicazione delle parti (il nome, il cognome, la residenza, il codice fiscale del proponente la mediazione; il nome, il cognome, - possibilmente - il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora della parte chiamata ove previsto o presente). Se l’istante è una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o riconosciuta, un comitato, un condominio o qualsiasi altro ente giuridico, l’istanza deve contenere la denominazione o la ditta, con l’indicazione dell’organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
  - l’esposizione dei fatti costituenti le ragioni della mediazione e, se ritenuto utile, delle possibili soluzioni conciliative proposte;
  - l’indicazione dell’avvocato incaricato di assistere la parte durante la mediazione;
  - qualsiasi altro elemento che la parte ritenga utile far conoscere al Mediatore;
  - indicazione del valore della controversia in conformità all’art. 29 del D.M. 150 del 2023 (che l’Organismo potrebbe rideterminare in aumento o in diminuzione in relazione ai reali interessi emersi nel corso della mediazione);
  - i documenti allegati all’istanza di mediazione con l’indicazione se possano essere consegnati in copia alla parte chiamata in mediazione (in mancanza di detta indicazione i documenti si riterranno riservati al Mediatore).

##### **b) Prosecuzione**

Ricevuta l’istanza di mediazione, “Arca Mediazioni S.R.L. Unipersonale” comunicherà alla parte istante la data del primo incontro di mediazione (da tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti) e recapiterà alla parte chiamata (individuata nell’istanza di avvio) l’invito a comparire al primo incontro di mediazione presso la sede dell’Organismo ovvero nell’altro luogo indicato all’art. 2. La parte istante potrà, nel rispetto dei termini stabiliti dalla normativa in vigore al momento della presentazione dell’istanza, suggerire la data del primo incontro di mediazione che, se disponibile, sarà indicata dall’Organismo nella convocazione alla parte invitata. Tuttavia se la parte chiamata chiedesse un rinvio motivato del primo incontro (rispettoso dei termini di legge) l’Organismo comunicherà la nuova data ad entrambe le parti. In ogni



caso il primo incontro, salvo consenso di tutte le parti, dovrà tenersi entro i termini massimi previsti dalla normativa in vigore al momento della presentazione dell'istanza.

Il Mediatore prima di esercitare il proprio incarico rende la dichiarazione d'indipendenza e imparzialità, previa dichiarazione d'impegno secondo l'allegato al presente regolamento.

Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

Al primo incontro, se le parti non dovessero essere tutte presenti, il Mediatore verificherà che gli avvisi di convocazione siano andati a buon fine e solo in tal caso proseguirà, se possibile, la mediazione tra le parti comparse; diversamente redigerà verbale negativo di mediazione. Se invece il contraddittorio non è integro per difetto di notifica, rinvierà il primo incontro ritentando la comunicazione di avvio della mediazione alle parti assenti.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 4 bis del D. Lgs n. 28 del 2010 *“dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”*.

Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, e 5 quater del D. Lgs. n. 28 del 2010 il Mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione.

Se le parti sono tutte presenti, il mediatore si accerterà preliminarmente che esse abbiano ben compreso la funzione, le potenzialità e la riservatezza della mediazione rendendole edotte anche dei vantaggi fiscali, e quindi avvierà la mediazione.

La mediazione è uno strumento elastico che non ha determinati passi fissi da percorrere e può aver luogo nel modo in cui il mediatore ritiene più opportuno, ascoltando ciascuna delle parti, o i loro legali, che esporranno le proprie ragioni/idee/convinzioni/proposte di definizione bonaria in sessione congiunta o separata. Il mediatore si adopererà affinché le parti possano riavvicinare le proprie posizioni trovando un punto d'incontro per raggiungere un accordo transattivo anche parziale.

L'Organismo destinerà allo svolgimento del primo incontro una fascia oraria non inferiore a due ore, che potrà estendersi, nell'ambito della medesima giornata, anche oltre detto orario in caso di particolare complessità delle questioni controverse, rilevante numero delle parti, concreta possibilità del buon esito della procedura di mediazioni o altre esigenze rilevate dal Mediatore. In questa fase della procedura non rilevano le ragioni organizzative dell'Organismo.

Il mediatore può, su istanza di entrambe le parti, disporre uno o più rinvii entro i termini massimi previsti dalla normativa in vigore. In tal caso rappresenterà alle parti la modifica delle indennità di mediazione secondo le tabelle vigenti.

Se le parti ne fanno concorde richiesta, la procedura di mediazione potrà proseguire con l'audizione, in sede riservata presso l'Organismo, di persone informate sui fatti di causa disponibili a rilasciare dichiarazioni. Ciò consentirà alle parti di valutare la possibile soluzione alternativa della controversia con la maggiore consapevolezza possibile. I verbali di audizione delle persone informate sui fatti rimarranno riservati e custoditi dall'Organismo a meno che tutte le parti acconsentano per iscritto a rilasciarne copia alle stesse per gli usi consentiti dalla legge.

Il Mediatore potrà avvalersi, su concorde richiesta delle parti, di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali che, una volta designati, proporranno un compenso per l'attività che gli viene richiesta; qualora il preventivo sia accettato dalle parti diverrà vincolante, in mancanza di accordo, verranno pagate al consulente (cui sia stata chiesta



## **Art. 6 INDIPENDENZA E IMPARZIALITÀ DEL MEDIATORE**

Il mediatore è designato dal Responsabile dell'Organismo e in caso di accettazione dell'incarico non può rifiutare di prestare la propria opera nella mediazione che gli è stata affidata (salvo che non abbia una valida ragione ostativa).

Resta salva la possibilità per le parti d'indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'organismo.

In difetto d'indicazione o quando l'Organismo ritiene di dover disattendere la concorde indicazione delle parti, la designazione del Mediatore avverrà in conformità ai criteri predeterminati dall'Organismo tenuto conto della specifica competenza del mediatore e nel rispetto della rotazione.

In particolare nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori si potrà procedere, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, ad identificare la necessaria competenza professionale che appare maggiormente idonea e, in tale ambito, il grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo). Ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del Responsabile dell'Organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà stabilirsi un criterio di turnazione. Se la controversia presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto sia di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà applicare il criterio della turnazione tra mediatori di pari grado di competenza.

Il mediatore deve sottoscrivere prima dell'inizio della mediazione una dichiarazione d'indipendenza ed imparzialità secondo il modello allegato al presente regolamento.

Sono cause d'incompatibilità del mediatore (con conseguente obbligo di non accettazione dell'incarico ovvero di astensione) i seguenti casi (conformemente alle cause d'incompatibilità previste anche dal codice etico):

- 1) se ha un interesse economico o morale diretto nella questione oggetto di mediazione;
- 2) se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se in relazione alla questione oggetto di mediazione abbia dato consiglio o prestato patrocinio o prestato assistenza come consulente tecnico ad una delle parti della mediazione, o ha deposto nel corso di una causa connessa o collegata come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato;
- 5) se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza il mediatore può chiedere al responsabile dell'Organismo di astenersi.

Ciascuna delle parti può chiedere al Responsabile dell'Organismo la sostituzione del mediatore designato. Nel caso in cui il Mediatore designato fosse il Responsabile dell'Organismo, competente a decidere sull'istanza di sostituzione sarà il Mediatore più anziano. L'istanza sottoscritta dalla parte o dal difensore, deve essere motivata. L'istanza sospende la mediazione sino alla decisione del responsabile dell'Organismo.

Tutte le parti possono consentire al mediatore designato di trattare la mediazione anche se abbia dichiarato di trovarsi in una situazione di obbligo di astensione.



una prestazione professionale) le somme risultanti dalla normativa in vigore che stabilisce i compensi dovuti ai C.T.U. (attualmente L. 8 luglio 1980 n. 319 e D.M. 30 maggio 2002). Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'art. 9 del D. Lgs. n. 28/2010. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'art. 116, comma primo, del Codice di procedura civile.

#### **c) Conclusione**

Nel caso in cui le parti raggiungano un accordo, verrà redatto verbale positivo di conciliazione che, riletto alle stesse, verrà sottoscritto dagli interessati, dai loro legali e dal mediatore. In caso di mediazione non in presenza, la firma sarà digitale.

Nel caso in cui, viceversa, non si raggiungesse un accordo, verrà redatto verbale negativo di mediazione. In ogni caso verrà consegnata a ciascuna delle parti una copia del verbale conclusivo della mediazione.

Al termine della mediazione le parti pagheranno le spese di mediazione indicate dalla segreteria dell'Organismo secondo il valore della questione ed in base alle tabelle vigenti (detratte le spese di primo incontro pagate dalle parti). Il verbale di mediazione costituisce titolo esecutivo secondo la normativa vigente.

#### **ART. 4 INCONTRI DI MEDIAZIONE CON MODALITÀ AUDIOVISIVE DA REMOTO**

Le parti possono manifestare la volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica. Si applicano le previsioni di cui all'art. 8 – bis del D. Lgs. n. 28/2010. Ciascuna parte può sempre chiedere di partecipare ad uno o più incontri da remoto anche quando la mediazione non si svolge in modalità telematica e si applicano le previsioni di cui all'art. 8 – ter del D. Lgs. 28/2010. Se una delle parti ha fatto richiesta al Responsabile dell'organismo di mediazione o al Mediatore designato di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto. L'Organismo assicurerà l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo che assicurino la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.

Quando il mediatore è tenuto ad acquisire le firme dei partecipanti per gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo, con il consenso di tutte le parti, le firme sono apposte nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e nel rispetto dell'articolo 8-bis, commi 2 e 3, salvo quanto previsto dal comma 4. Comunque le parti sono tenute a cooperare in buona fede e lealmente affinché gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo siano firmati senza indugio.

#### **ART. 5 MEDIAZIONE IN MODALITÀ TELEMATICA**

Quando la mediazione, con il consenso delle parti, si svolge in modalità telematica, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformità al decreto legislativo n. 28/2010 (e successive modifiche ed integrazioni) nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

A conclusione del procedimento, il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo per l'apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti. Il documento è immediatamente firmato e restituito al mediatore.

Il mediatore, ricevuto il documento di cui al comma 2, verificata l'apposizione, la validità e l'integrità delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se nominati.

La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.



In caso di sopravvenuta impossibilità del Mediatore di svolgere il suo incarico, l'Organismo procederà, senza indugio, alla sua sostituzione nel rispetto dei criteri predeterminati dall'Organismo.

#### **Art. 7 ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ DELL'ENTE**

Le parti sono responsabili di quanto segue (esonero espressamente l'Organismo da qualsiasi responsabilità in merito):

- contenuto dell'istanza di mediazione;
- individuazione dell'ente di mediazione territorialmente competente;
- individuazione delle parti che dovranno partecipare al procedimento di mediazione con tutti i relativi dati anagrafici ivi compreso il luogo o l'indirizzo di posta elettronica certificata ove eseguire le comunicazioni previste nel presente regolamento o dalla legge;
- indicazione del valore della controversia, da indicare in base ai criteri stabiliti dal codice di procedura civile; nei casi di liti di valore indeterminabile, o qualora vi sia un rilevante disaccordo tra le parti sulla stima del valore della lite, l'Organismo stabilirà il valore della mediazione, comunicandolo successivamente alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulterà diverso, l'importo dell'indennità sarà dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. Si applicano le previsioni di cui all'art. 29 del D.M. n. 150/2023.

L'Organismo non potrà inoltre essere ritenuta responsabile di quanto segue:

- individuazione dell'assoggettabilità della questione al procedimento di Mediazione;
- eventuali eccezioni, prescrizioni o decadenze che non siano state espressamente comunicate all'ente al momento di presentazione e/o deposito dell'istanza di mediazione e che non siano da ricondursi al comportamento non diligente dell'organismo;
- verifica della competenza territoriale dell'Organismo;
- individuazione delle parti che devono partecipare alla mediazione e verifica di eventuali altri contraddittori necessari;
- contenuto e forma della delega della parte al proprio rappresentante;
- recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- dichiarazioni concernenti i presupposti di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- verifica della non esistenza di più istanze, anche presso altri organismi di mediazione, concernenti la medesima questione;
- verifica della veridicità delle dichiarazioni delle parti contenute nell'istanza di mediazione o negli atti successivi, ovvero di quanto riferito al Mediatore nel corso della procedura.

#### **“Art. 8 SPESE DI MEDIAZIONE**

Arca Mediazioni dichiara di adottare la tabella delle spese di mediazione per gli organismi di mediazione pubblici di cui all'art. 31 del D.M. n. 150 del 2023 – allegato A –, nonché le ulteriori previsioni di cui al citato D.M. artt. 28, 29, 30 e 31 che di seguito letteralmente si trascrivono insieme al citato allegato A (omettendo le parti di non interesse):

#### **Art. 28 Indennità e spese per il primo incontro**

1. Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive.
2. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore previste dai commi 4 e 5.
3. Sono altresì dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'articolo 16, comma 4.
4. Sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio i seguenti importi:
  - Euro 40,00 per le liti di valore sino a Euro 1.000,00;
  - Euro 75,00 per le liti di valore da Euro 1.000,01 sino a Euro 50.000,00;
  - Euro 110,00 per le liti di valore superiore a Euro 50.000,00 e indeterminato;



5. Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:
  - Euro 60,00 per le liti di valore non superiore a Euro 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;
  - Euro 120,00 per le liti di valore da Euro 1.000,01 sino a Euro 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;
  - Euro 170,00 per le liti di valore superiore a Euro 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.
6. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai commi 4 e 5.
7. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all'articolo 30, comma 1.
8. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice, l'indennità di mediazione, determinata ai sensi dei commi 4 e 5, è ridotta di un quinto, e sono ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione determinate ai sensi del comma 7.”

**“Art. 29 Determinazione del valore della lite e dell'accordo di conciliazione**

1. La domanda di mediazione contiene l'indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.
2. L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il comma 1.
3. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dal comma 1, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma 1, il valore della lite è determinato dall'organismo con atto comunicato alle parti.
4. Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal responsabile dell'organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.
5. Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4, il responsabile dell'organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti”

**“Art. 30. Determinazione delle spese di mediazione**

1. In caso di conciliazione al primo incontro, le ulteriori spese di mediazione dovute ai sensi dell'articolo 28, comma 7, sono calcolate, per gli organismi pubblici in conformità alla tabella di cui all'allegato A, (...omissis...) detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del dieci per cento.
2. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute agli organismi pubblici (...omissis...) le ulteriori spese di mediazione calcolate, (...omissis...) secondo la tabella di cui all'allegato A, (...omissis...) detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del venticinque per cento.
3. Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute agli organismi pubblici (...omissis...) le ulteriori spese di mediazione calcolate (...omissis...) secondo la tabella di cui all'allegato A, (...omissis...) detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5.
4. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice, le spese di mediazione, determinate in conformità al presente articolo, sono ridotte di un quinto”



**“Art. 31. Tabella delle spese di mediazione per gli organismi pubblici**

1. Le spese di mediazione dovute agli organismi pubblici sono calcolate secondo la tabella di cui all'allegato A, fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30.
2. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile.
3. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, gli importi massimi della tabella di cui all'allegato A, in aggiunta a quanto prevede l'articolo 30, comma 2, possono essere maggiorati fino al venti per cento, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri
  - a. esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
  - b. complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.
4. Fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30, e fuori dai casi in cui la domanda ha ad oggetto una lite tra consumatore e professionista, su accordo delle parti, le spese di mediazione possono essere determinate, nel rispetto degli scaglioni di valore previsti dalla tabella di cui all'allegato A, in base uno dei seguenti criteri:
  - a. la durata di ciascun incontro;
  - b. l'esperienza e la competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
  - c. il prevedibile impegno del mediatore per l'intero procedimento in base a criteri oggettivi e predeterminati che la tabella deve indicare, quali la complessità delle questioni oggetto della procedura e il numero delle parti.
5. Quando le spese di mediazione sono determinate in conformità al comma 4, in caso di conciliazione, possono essere maggiorate, su accordo delle parti, in misura non superiore al venti per cento.
6. Le spese di mediazione applicate dagli organismi pubblici non derogano gli importi minimi fissati nella tabella di cui all'allegato A per gli scaglioni di riferimento.”

## ALLEGATO A

| VALORE DELLA LITE                        | SPESE in euro |           |
|------------------------------------------|---------------|-----------|
|                                          | Minimi        | Massimi   |
| Fino a euro 1.000,00                     | 80,00         | 160,00    |
| da euro 1.001,00 a euro 5.000,00         | 160,00        | 290,00    |
| da euro 5.001,00 a euro 10.000,00        | 290,00        | 440,00    |
| da euro 10.001,00 a euro 25.000,00       | 440,00        | 720,00    |
| da euro 25.001,00 a euro 50.000,00       | 720,00        | 1.200,00  |
| da euro 50.001,00 a euro 150.000,00      | 1.200,00      | 1.500,00  |
| da euro 150.001,00 a euro 250.000,00     | 1.500,00      | 2.500,00  |
| da euro 250.001,00 a euro 500.000,00     | 2.500,00      | 3.900,00  |
| da euro 500.001,00 a euro 1.500.000,00   | 3.900,00      | 4.600,00  |
| da euro 1.500.001,00 a euro 2.500.000,00 | 4.600,00      | 6.500,00  |
| da euro 2.500.001,00 a euro 5.000.000,00 | 6.500,00      | 10.000,00 |

Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00, per lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0,2% e per lo scaglione massimo dello 0,3%.

Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00.”

In conformità al D.M. 150 del 2023 si precisa quanto segue:

### **Spese vive**

Le spese vive documentate sono dovute per il servizio di convocazione tramite servizio postale, per la sottoscrizione digitale dei verbali e per il rilascio delle copie dei documenti.

### **Mancata conciliazione al primo incontro**

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 del 2010 o quando è demandata dal giudice, l'indennità di mediazione, determinata ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 28 del DM 150 del 2023, è ridotta di un quinto, e sono ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione determinate ai sensi del comma 7.

### **Conciliazione al primo incontro, mancata conciliazione e rinuncia**

Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi non è dovuto alcun altro importo oltre a quanto già corrisposto per spese vive, di avvio e di mediazione primo incontro.

In caso di conciliazione al primo incontro di mediazione, le Parti sono tenute a corrispondere le ulteriori spese di mediazione di cui alla Tabella A oltre all'aumento del 10%.

La rinuncia di una o entrambe le Parti alla procedura di mediazione, anche prima dello svolgimento del primo incontro, non dà luogo al rimborso delle indennità versate. In caso di mancato pagamento delle spese di avvio e di primo incontro, la domanda si intende rinunciata senza diritto di rimborso di quanto già versato.

### **Spese di mediazione per ciascun incontro**

In caso di mancato accordo al primo incontro, le Parti nulla dovranno oltre alle spese di mediazione (che dovrebbero essere già state versate) pari a spese vive, ove dovute, spese di avvio e spese di mediazione.



A seguito del consenso allo svolgimento degli incontri di mediazione successivi al primo, le Parti si obbligano a corrispondere le indennità di mediazione della Tabella A anche in caso di rinuncia ovvero abbandono della procedura. Le Parti sono solidalmente obbligate a corrispondere ad Arca Mediazioni le ulteriori spese di mediazione dovute. L'indennità di mediazione, determinata ai sensi dell'art. 28, commi 4 e 5, del DM 150 del 2023, è ridotta di un quinto quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 del 2010 o quando è demandata dal giudice; sono altresì ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione determinate ai sensi dell'art. 28, comma 7, stesso D.M.

#### **Maggiorazioni in caso di accordo**

In caso di accordo, le spese di mediazione riportate nella Tabella A sono soggette ai seguenti aumenti da corrispondere alla conclusione della procedura per la consegna del verbale finale di mediazione:

1. 10% in caso di conciliazione al primo incontro sugli importi dovuti in base alla tabella, detratti gli importi già versati per le spese di mediazione di cui all'art. 28, comma 5 del d.m. 150/2023;
2. 25% in caso di conciliazione in incontri successivi al primo sugli importi calcolati in base alla tabella, detratti gli importi già versati per le spese di mediazione di cui all'art. 28, comma 5 del d.m. 150/2023;

#### **Determinazione del valore della lite**

Ai sensi dell'art. 29 del DM nr. 150/23, il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione in conformità ai criteri di cui agli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni sul valore della lite, ovvero le parti non concordano sul suo valore, ovvero sono stati applicati in modo errato i suddetti criteri, il valore della lite è determinato da Arca Mediazioni con atto comunicato alle parti. Il valore della lite può essere nuovamente determinato dall'organismo su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento, l'organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

#### **Agevolazioni fiscali**

Ai sensi del D. Lgs 28/10 riformato e dei Decreti 1 agosto 2023, le parti hanno diritto alle seguenti agevolazioni fiscali:

- Il verbale contenente l'accordo di conciliazione è esente dell'imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000, altrimenti l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.
- Un credito d'imposta fino a € 600 per le indennità di mediazione e gli onorari dei legali per ciascuna procedura di mediazione fino a un totale annuo di € 2.400 per persona fisica e € 24.000 per persona giuridica. Il credito d'imposta è ridotto alla metà in caso di mancata conciliazione.
- Un credito d'imposta fino a € 518 commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione dell'accordo di conciliazione.
- Il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato se è raggiunto l'accordo in mediazione nelle materie oggetto della condizione di procedibilità.
- Il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per le indennità di mediazione, a prescindere dall'esito della mediazione.

### Modalità di pagamento

I pagamenti possono essere effettuati:

- in contanti presso la sede Arca Mediazioni entro i limiti previsti dalla legislazione in vigore. Tuttavia, per quanto riguarda il credito d'imposta, si evidenzia che al fine di ottenere il relativo beneficio i pagamenti devono essere effettuati dalle parti e con metodo tracciabile, quindi non in contanti;
- A mezzo POS presso la sede Arca Mediazioni;
- Con bonifico bancario alle seguenti coordinate:

**ARCA MEDIAZIONI SRL UNIPERSONALE**

**IBAN: IT30M0320465010001181337**

**CREDEM Palermo via Emanuele Notarbartolo n. 40, Agenzia 6**

**Causale: È obbligatorio indicare nella causale del bonifico la città della sede di ARCA MEDIAZIONI**, il nominativo e il numero di protocollo della procedura indicato nella lettera di convocazione, ovvero la data di deposito della domanda.

Esempio: Roma, Mario Rossi RM/127/25 (per procedura già protocollata)

Esempio: Roma, Mario Rossi data di deposito (per deposito domanda di mediazione)

L'avvenuto pagamento delle spese di avvio, delle spese vive e delle spese di mediazione, insieme alla comunicazione dei dati per la fatturazione elettronica in sede di compilazione della domanda di mediazione e di adesione, è condizione necessaria per il rilascio dei verbali.

### Dati di fatturazione e credito d'imposta

Le parti in mediazione devono indicare i dati per l'emissione della fattura al momento del deposito della domanda e dell'adesione.

Per accedere ai benefici previsti dal credito d'imposta regolati dal Decreto del Ministero della giustizia del 1 Agosto 2023, il beneficiario dovrà produrre entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di conclusione della procedura di mediazione - tramite una piattaforma messa a disposizione dal Ministero della giustizia disponibile alla pagina <https://lsg.giustizia.it/> - la fattura emessa da Arca Mediazioni (intestata al beneficiario), prova dell'avvenuto pagamento, i dati identificativi della procedura di mediazione e il suo esito.

A tal fine, Arca Mediazioni emetterà fattura alle parti in mediazione che hanno effettuato i relativi pagamenti.

### “art. 9 SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DELL'ORGANISMO

1. Nel caso in cui gli Organi competenti adottino nei confronti dell'Organismo provvedimenti che ne inibiscano anche temporaneamente l'attività, quest'ultimo ne darà immediatamente comunicazione ai propri mediatori ed alle parti dei procedimenti in corso.
2. Dopo la comunicazione dell'eventuale sospensione o cancellazione l'Organismo non potrà più prestare i servizi previsti dalla vigente normativa.
3. In ogni caso la cancellazione non farà venire meno l'obbligo di conservazione previsto dall'articolo 8-bis del D. Lgs. n. 28/2010 e dall'articolo 16 del D.M. n.150/2023.
4. La procedura di mediazione potrà proseguire davanti ad altro organismo del medesimo circondario, in conformità all'articolo 41 del D.M. n. 150/2023.



#### **Art. 10 ACCESSO AGLI ATTI**

1. Le parti che partecipano al procedimento di mediazione hanno il diritto di accesso agli atti del procedimento depositati nelle sessioni comuni e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nella propria sessione separata.
2. Ciascuna parte può chiedere – mediante istanza contenente l'indicazione della motivazione per la quale si fa richiesta – l'accesso agli atti sia mediante esame visivo dei documenti sia mediante il rilascio di copia dei documenti, anche su supporto informatico. In questo caso, il rilascio di copia, può essere subordinato al pagamento di un costo di riproduzione/scansione.

#### **Art. 11 MEDIAZIONE A SPESE DELLO STATO**

1. L'Organismo è soggetto alle disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato previste nel Capo II bis del D. Lgs. 28 del 2010.
2. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non dovrà corrispondere alcuna indennità.

#### **Art. 12 RISERVATEZZA**

1. Il procedimento di mediazione è strettamente riservato e tutti i soggetti che a qualsiasi titolo vi prendono parte hanno obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
2. Il mediatore è tenuto a non comunicare all'altra parte le dichiarazioni apprese ed le informazioni acquisite durante le sessioni separate, salvo che il dichiarante non lo dispensi.
3. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
4. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altre autorità.

#### **Art. 13 TUTELA DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI**

L'Organismo si impegna a trattare i dati personali, sensibili e giudiziari acquisiti durante le attività di conciliazione nel pieno rispetto del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), come modificato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). In particolare, l'organismo garantisce che:

##### **1. Finalità del Trattamento**

I dati personali, sensibili e giudiziari saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento di mediazione, come previsto dalla normativa vigente.

##### **2. Categorie di Dati Trattati**

Saranno trattati dati sensibili, quali quelli relativi allo stato di salute, alla vita sessuale, alle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e dati giudiziari, come definiti dall'art. 4 del Codice Privacy.

##### **3. Modalità del Trattamento**

Il trattamento dei dati avverrà con modalità manuali, informatiche e telematiche, adottando misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.



#### **4. Obbligo di Riservatezza**

Tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di mediazione, inclusi mediatori, personale amministrativo e collaboratori, sono tenuti al segreto professionale e all'obbligo di riservatezza riguardo alle informazioni acquisite durante il procedimento, come previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 28/2010.

#### **5. Diritti degli Interessati**

Gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al trattamento stesso, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente.

#### **6. Conservazione dei Dati**

I dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti, in conformità con la normativa applicabile.

#### **7. Comunicazione dei Dati**

I dati personali non saranno comunicati a terzi, salvo nei casi previsti dalla legge o con il consenso esplicito dell'interessato.

L'Organismo ha adottato un regolamento interno per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, conforme alle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali, come indicato nel provvedimento n. 160 del 21 aprile 2011.

### **Art. 14 DURATA**

1. Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.
2. Quando il giudice procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, o dell'articolo 5-quater, comma 1, del D.Lgs. 28/2010, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi.
3. Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale. Il predetto termine nel caso di cui al precedente punto uno decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di cui al precedente punto 2, decorre dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 5, comma 2, o dall'articolo 5-quater, comma 1, del D. Lgs. 28/2010.
4. La proroga ai sensi dei precedenti punti 1 e 2 risulta da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da cui esso risulta.

### **ART. 15 RINVIO**

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle vigenti norme di legge o di regolamento.

### **ALLEGATI**

1. Tabella di spese di mediazione
2. Dichiarazione d'indipendenza e imparzialità del mediatore previa dichiarazione d'impegno

